

Ordinanza sulle radiofrequenze (ORad)

del

[Progetto del 06.12.2019]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13a capoverso 3, 22 capoversi 2 e 5, 22a capoverso 4, 24 capoversi 1 e 3, 26 capoverso 2, 32a, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge federale del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
visto l'articolo 103 della legge federale del 24 marzo 20062
sulla radiotelevisione (LRTV),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e in particolare le concessioni, gli obblighi di notifica e i certificati di capacità per l'utilizzazione delle frequenze.

² Si applica alle utilizzazioni di frequenze:

- a. sul territorio e nello spazio aereo svizzeri;
- b. con le quali, in base a un accordo internazionale, sono trasmesse in Svizzera informazioni dal territorio di uno Stato estero;
- c. su natanti o aeromobili al di fuori del territorio o dello spazio aereo svizzeri, iscritti nei registri ufficiali svizzeri;
- d. mediante satelliti che la Svizzera ha il diritto di usare.

¹ RS 784.10

² RS 784.40

Art. 2 Interferenza

Nella presente ordinanza per interferenza si intende l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata.

Capitolo 2: Gestione delle frequenze**Art. 3** Piano nazionale di attribuzione delle frequenze

¹ Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze deriva dall'attribuzione (*allocation*) di determinate bande di frequenze per l'utilizzazione per uno o più scopi (*services*) o mediante uno o più sistemi secondo condizioni stabilite con precisione.

² L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

³ Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze è basato sul Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995³ in vigore e sugli accordi internazionali applicabili. Le esigenze dell'esercito e della protezione civile sono adeguatamente considerate.

⁴ Il piano è regolarmente adeguato e pubblicato su Internet⁴. Le modifiche sono segnalate nel Foglio federale.

Art. 4 Ripartizione delle frequenze

¹ La ripartizione delle frequenze (*allotment*) è l'iscrizione di una determinata frequenza o di una determinata banda di frequenze in un piano adottato nell'ambito di un accordo, per l'utilizzazione da parte di una o più persone in uno o più Paesi o zone geografiche, secondo condizioni stabilite con precisione.

² L'UFCOM stabilisce piani nazionali di ripartizione delle frequenze nell'ambito di accordi internazionali.

Art. 5 Assegnazione delle frequenze

¹ L'assegnazione delle frequenze (*assignment*) è l'assegnazione di una frequenza di radiocomunicazione per l'utilizzazione mediante un impianto di radiocomunicazione a determinate condizioni.

² Nelle bande di frequenze soggette all'obbligo di concessione, ad eccezione delle frequenze situate nelle bande di frequenze ad uso militare, l'UFCOM assegna agli utenti le frequenze sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

³ RS 0.784.403.1.

⁴ www.ufcom.admin.ch

³ Per quanto riguarda le bande di frequenze attribuite in comune all'esercito e al settore civile, l'UFCOM assegna le singole frequenze agli utilizzatori civili, d'intesa con gli organismi militari competenti e sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

Art. 6 Classi di frequenze soggette all'obbligo di concessione

¹ La classe di frequenze A comprende le frequenze soggette all'obbligo di concessione, assegnate per una zona determinata a un numero limitato di concessionari.

² La classe di frequenze B comprende le frequenze soggette all'obbligo di concessione, assegnate per una zona determinata a un numero illimitato di concessionari.

Capitolo 3: Disposizioni generali sull'utilizzazione delle frequenze

Art. 7 Libera utilizzazione al di sopra dei 3000 GHz

Le prescrizioni della LTC e della presente ordinanza non si applicano all'utilizzazione delle frequenze al di sopra dei 3000 GHz.

Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un certificato di capacità

¹ L'utilizzazione delle frequenze necessita di una concessione ai sensi del capitolo 4 salvo se:

- a. visto il capitolo 5 occorre una notifica preliminare o un certificato di capacità; o
- b. nel caso di un'eccezione di cui al capoverso 2.

² Una concessione, una notifica preliminare e un certificato di capacità non sono necessari per l'utilizzazione di frequenze:

- a. nelle previste gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B;
- b. con impianti di radiocomunicazione a bassa potenza nelle previste gamme di frequenza;
- c. con impianti di radiocomunicazione utilizzati in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi da persone con domicilio o sede all'estero, a condizione che l'UFCOM abbia concluso un corrispondente accordo con la competente amministrazione delle telecomunicazioni estera;
- d. con impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per le chiamate d'emergenza sulle previste frequenze;
- e. con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessitano di un coordinamento delle frequenze;
- f. con impianti terminali di telecomunicazione utilizzati nell'ambito dei servizi di telecomunicazione;

- g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, trasmettono su frequenze soggette a concessione; fanno eccezione le frequenze esercitate in *direct mode*;
- h. per la cui assegnazione sono responsabili l'esercito o la protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

³ L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in particolare le frequenze secondo il capoverso 2 lettere a, b e d.

Art. 9 Controllo degli impianti di radiocomunicazione

¹ L'UFCOM può controllare un impianto di radiocomunicazione per verificare se sono richiesti una concessione, una notifica o un certificato di capacità.

² Controlla gli impianti utilizzati per scopi militari e di protezione civile, d'intesa con le competenti autorità.

³ Il gestore dell'impianto deve concedere all'UFCOM l'accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.

Art. 10 Identificazione delle emissioni

¹ Tutte le emissioni soggette a una restrizione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LTC, devono potere essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimento della funzionalità del sistema. Le emissioni con un'identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate.

² Se gli utenti dello spettro delle frequenze soggetti a una restrizione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LTC gestiscono le radiocomunicazioni in forma criptata, l'autorità competente stabilisce nel singolo caso come deve aver luogo l'identificazione.

³ Se l'identificazione non è possibile altrimenti o se lo è soltanto con un onere sproporzionato, l'autorità competente può esigere che le sia messo a disposizione il contenuto delle radiocomunicazioni.

⁴ L'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 11 Condizioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiocomunicazione

¹ Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unicamente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 2015⁵ sugli impianti di telecomunicazione.

² Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all'obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono considerate utilizzate.

⁵ RS 784.101.2

Art. 12 Cerchia delle persone autorizzate

¹ Gli impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane ed aeronautiche possono essere utilizzati anche da persone senza certificato di capacità, se ciò avviene sotto il controllo e la responsabilità del detentore di un tale certificato.

² L'utilizzazione di determinate frequenze con una concessione dell'UFCOM o in seguito a notifica è autorizzato anche per le seguenti persone:

- a. persone fisiche impiegate o incaricate dal concessionario o dall'utilizzatore notificato;
- b. persone che costituiscono con il concessionario o l'utilizzatore notificato una società semplice, nella misura in cui l'utilizzazione dell'impianto serve al conseguimento dello scopo perseguito dalla società;
- c. persone che effettuano verifiche di funzionalità allo scopo di ripararlo.

Art. 13 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di aeromobili

¹ Gli impianti di radiocomunicazione che non sono destinati esclusivamente alla partecipazione alle radiocomunicazioni aeronautiche o al sistema di corrispondenza pubblica mobile da o verso aeromobili ai sensi del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995⁶ non possono in linea di massima essere esercitati a bordo di aeromobili.

² L'UFCOM disciplina le eccezioni.

Art. 14 Interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o della radiodiffusione

¹ L'UFCOM cerca, su richiesta, di determinare la causa di un'interferenza.

² L'UFCOM decide quali provvedimenti volti a far cessare l'interferenza devono essere presi e come i costi risultanti da questi provvedimenti devono essere ripartiti.

³ Per le spese dovute alla localizzazione di un'interferenza, l'UFCOM riscuote una tassa presso il gestore dell'impianto che genera l'interferenza o ne è disturbato, se la causa dell'interferenza risiede nel fatto che l'impianto:

- a. non corrisponde allo stato attuale della tecnica;
- b. non è stato messo in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o
- c. è stato utilizzato contrariamente alle prescrizioni vigenti.

⁴ I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all'UFCOM l'accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.

⁶ RS 0.784.403.1

Capitolo 4: Concessioni di radiocomunicazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15 Contenuto della concessione

La concessione di radiocomunicazione autorizza il concessionario ad utilizzare lo spettro delle frequenze allo scopo descritto nella concessione e alle condizioni ivi sancite.

Art. 16 Domanda di concessione

¹ Chi intende ottenere una concessione, deve inoltrare una domanda presso l'autorità concedente.

² Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie all'esame della sua domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché alla definizione del contenuto di quest'ultima. Su richiesta designa un responsabile tecnico.

³ I richiedenti stabiliti all'estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comunicazioni, le citazioni e le decisioni ad essi destinate.

⁴ Il richiedente può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto dopo aver ricevuto la concessione da parte dell'autorità concedente.

Art. 17 Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione

¹ L'autorità concedente stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomunicazione le caratteristiche tecniche e d'esercizio dell'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione, quali la frequenza, la larghezza di banda occupata, la potenza, l'ubicazione e le ore di emissione.

² La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione di radiocomunicazione.

³ Il concessionario è autorizzato a modificare la descrizione tecnica solo su autorizzazione dell'autorità concedente.

Art. 18 Ritiro, revoca, sospensione, oneri

¹ A complemento dei provvedimenti enumerati all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l'autorità concedente può ritirare, revocare, sospendere la concessione oppure subordinarla a oneri, se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC.

² Se una nuova richiesta di concessione è presentata a seguito di un ritiro o una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC, l'autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere:

- a. il pagamento delle tasse arretrate;

- b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione così come delle tasse ricorrenti dovute fino alla fine dell'anno in corso.

Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione

¹ L'autorità concedente può rinnovare una concessione o prorogarne la durata se non si giustifica una pubblica gara ai sensi dell'articolo 22a capoverso 2 LTC.

² La concessione può prevedere la proroga o il rinnovo automatici.

Sezione 2: Pubblica gara delle concessioni di radiocomunicazione

Art. 20 Requisiti formali

¹ La pubblica gara indetta per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 22a capoverso 2 LTC è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione del termine per l'inoltro delle offerte. I documenti relativi alla pubblica gara indicano i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione.

² Se l'offerta è incompleta o lacunosa, l'autorità concedente può fissare un termine di rettifica.

Art. 21 Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior offerente

¹ L'autorità concedente determina se la concessione sarà aggiudicata in base a determinati criteri oppure al miglior offerente. L'aggiudicazione al miglior offerente può essere preceduta da una preselezione.

² In vista del rilascio di una concessione l'autorità concedente può chiedere a esperti indipendenti di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura, come pure alla valutazione delle offerte.

Art. 22 Rilascio della concessione in base a determinati criteri

¹ Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l'autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri e della loro ponderazione riportati nei documenti relativi alla pubblica gara.

² Gli impegni presi dal candidato per soddisfare i criteri sanciti dall'autorità concedente possono essere completati con oneri o condizioni al momento del rilascio della concessione.

³ I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.

⁴ Le decisioni devono rispettare il segreto d'affari dei candidati che hanno partecipato alla pubblica gara.

Art. 23 Rilascio della concessione al miglior offerente

¹ Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l'importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L'autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma:

- a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, aggiornate in base al tasso d'interesse usuale del settore corrispondente al periodo in questione; e
- b. delle tasse amministrative riscosse per la pubblica gara e il rilascio della concessione.

² L'autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell'importo offerto. L'importo dell'aggiudicazione è pagabile in una volta sola, subito dopo il rilascio della concessione. Il rimborso è escluso se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

³ È applicabile per analogia l'articolo 22 capoversi 3 e 4.

Art. 24 Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara

Se intervengono eventi straordinari tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione, l'autorità concedente può modificare la posta minima o adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

**Sezione 3:
Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi****Art. 25** Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle concessioni di radiocomunicazione destinate interamente o in parte alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Art. 26 Rilascio

¹ Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara, se:

- a. conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza del 9 marzo 2007⁷ sulla radiotelevisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con e senza diritto d'accesso; e
- b. il richiedente:

⁷ RS 784.401

1. soddisfa le condizioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni secondo l'articolo 3 capoverso 2 delle direttive del 22 dicembre 2010⁸ sulle frequenze per la radio-diffusione,
2. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l'esercizio, e
3. garantisce di poter adempiere le disposizioni secondo l'articolo 23 capoverso 1 LTC e l'articolo 51 capoverso 2 LRTV.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, le concessioni di radiocomunicazione sono di regola rilasciate mediante una pubblica gara.

Art. 27 Proroga, rinnovo e trasferimento

¹ L'autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire una pubblica gara, in particolare se l'evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei programmi.

² Il trasferimento della concessione va notificato previamente all'autorità concedente ed è subordinato all'approvazione di quest'ultima.

³ Le condizioni secondo l'articolo 26 capoverso 1 devono continuare a essere soddisfatte in caso di proroga, rinnovo o trasferimento.

Art. 28 Ripresa del segnale del programma

In caso di diffusione digitale, il concessionario di radiocomunicazione riprende il segnale di un programma con diritto d'accesso all'entrata della miscelazione del segnale (multiplexer).

Sezione 4: Dimostrazioni di impianti di radiocomunicazione

Art. 29

La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, lo spettro delle radiofrequenze con impianti di radiocomunicazione conformi alle prescrizioni per effettuare dimostrazioni a terzi.

⁸ FF 2011 491

Sezione 5: Prove di radiocomunicazione

Art. 30 Concessione per le prove di radiocomunicazione

¹ La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare talune frequenze per sviluppare, provare e presentare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione non conformi alle prescrizioni.

² Le prove e l'obbligo di rendiconto sono descritti nella concessione.

³ Le prove di radiocomunicazione sono autorizzate soltanto nel quadro stabilito dall'autorità concedente. Quest'ultima limita in particolare lo spazio e la durata.

⁴ Una concessione per le prove di radiocomunicazione può essere rilasciata soltanto se le risorse di frequenze richieste sono disponibili e se la prova non ostacola l'esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.

Art. 31 Condizioni particolari

¹ Chi vuole ottenere una concessione per le prove di radiocomunicazione non essendo egli stesso dirigente tecnico deve assumere un dirigente tecnico per sorvegliare le prove di radiocomunicazione.

² Sono riconosciuti come dirigenti tecnici:

- a. gli ingegneri SPF, SUP o STS diplomati in elettrotecnica;
- b. gli ingegneri elettrotecnici iscritti nei registri A o B della Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici⁹;
- c. i fisici diplomati di un'università o di un politecnico svizzeri.

³ L'UFCOM può riconoscere di volta in volta come dirigenti tecnici persone con una formazione equivalente o che dispongono delle qualifiche necessarie per eseguire le prove d'impianti. Sono fatti salvi gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Capitolo 5: Utilizzazione delle frequenze in seguito a notifica all'UFCOM o con certificato di capacità

Sezione 1: Disposizioni generali in merito alla notifica

Art. 32 Obbligo di notifica

¹ Deve presentare previamente una notifica all'UFCOM chi intende utilizzare lo spettro delle frequenze:

- a. in determinate gamme di frequenza disponibili per la navigazione marittima e renana o per un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con chiamata selettiva digitale (DSCL; *digital selective calling*);

⁹ Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurigo

- b. nelle gamme di frequenza previste per le radiocomunicazioni aeronautiche;
- c. per i ripetitori GPS;
- d. per i georadar (GPR; *ground probing radar*);
- e. per esercitare impianti radioamatoriali incustoditi o telecomandati; o
- f. in determinate gamme di frequenza a disposizione dei radioamatori.

² Nei casi menzionati al capoverso 1, la notifica autorizza l'utilizzazione di quelle gamme di frequenza definite nelle prescrizioni tecniche di utilizzo del piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

³ Nei casi menzionati al capoverso 1 lettera a, b, e ed f, può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto colui cui è stato attribuito un indicativo di chiamata secondo gli articoli 47d-47f dell'ordinanza del 6 ottobre 1997¹⁰ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).

Art. 33 Metodo di notifica e attestazione

¹ La notifica deve essere effettuata tramite il modulo messo a disposizione dall'UFCOM o trasmesso per via elettronica nel sistema indicato dall'UFCOM.

² Per la notifica regolare prevista per l'utilizzo delle frequenze di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a e b, l'UFCOM rilascia un'attestazione conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995¹¹.

Art. 34 Divieto di utilizzare le frequenze nel quadro dell'obbligo di notifica

¹ L'UFCOM può vietare l'utilizzazione delle frequenze se la persona soggetta all'obbligo di notifica non paga la tassa di registrazione dovuta ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera d LTC.

² Revoca il divieto se la persona soggetta all'obbligo di notifica presenta nuovamente una notifica e paga le seguenti tasse:

- a. la tassa di registrazione scoperta;
- b. la nuova tassa di registrazione dovuta.

Sezione 2: Impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime e renane

Art. 35 Principi per l'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime e renane

¹ L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995¹².

¹⁰ RS 784.104

¹¹ RS 0.784.403.1

¹² RS 0.784.403.1

² L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni, dalla Convenzione regionale del 18 aprile 2012¹³ sulle radiocomunicazioni della navigazione interna e dal Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna¹⁴.

³ L'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche è disciplinata:

- a. dal Regolamento delle radiocomunicazioni;
- b. dall'articolo 30 della Convenzione del 7 dicembre 1944¹⁵ relativa all'aviazione civile internazionale;
- c. dall'allegato 10¹⁶ volume II della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale; sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione.

Art. 36 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di una nave

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che sottostà alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 1974¹⁷ per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS; Safety of Life at Sea) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995¹⁸:

- a. certificato di 1^a classe per elettronici delle radiocomunicazioni;
- b. certificato di 2^a classe per elettronici delle radiocomunicazioni;
- c. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni (General Operators Certificate);
- d. certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate).

Art. 37 Imbarcazioni per la navigazione da diporto dotati di impianti GMDSS

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell'ambito del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS – Global Maritime Distress and

¹³ Il testo della Conv. può essere ottenuto dietro pagamento presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all'indirizzo Internet <http://www.rainwat.bipt.be/arrangement>

¹⁴ Il testo della Conv. può essere ottenuto dietro pagamento presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all'indirizzo Internet <http://www.ccr-zkr.org> > Documents > Règlements de la CCNR.

¹⁵ RS **0.748.0**

¹⁶ Il testo dell'allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile all'indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Basi legali: Diritto interno e internazionale o contro pagamento presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile internazionale (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).

¹⁷ RS **0.747.363.33**

¹⁸ RS **0.784.403.1**

Safety System) a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995¹⁹:

- a. uno dei certificati di cui all'articolo 36;
- b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);
- c. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate).

Art. 38 Imbarcazioni per la navigazione da diporto senza impianti GMDSS

Chi vuole utilizzare a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare GMDSS deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995²⁰:

- a. uno dei certificati di cui agli articoli 36 o 37;
- b. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo;
- c. certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo;
- d. certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo a bordo di panfili.

Art. 39 Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC deve essere titolare di uno dei certificati di capacità di cui all'articolo 37.

Art. 40 Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno

Chi vuole utilizzare un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità:

- a. uno dei certificati di cui agli articoli 36, 37 o 38;
- b. certificato di radiotelefonista OUC rilasciato secondo la Convenzione regionale del 18 aprile 2012²¹ sulle radiocomunicazioni della navigazione interna.

¹⁹ RS 0.784.403.1

²⁰ RS 0.784.403.1

²¹ Il testo della Conv. può essere ottenuto dietro pagamento presso l'UF.COM, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Biemme, o gratuitamente all'indirizzo Internet <http://www.rainwat.bipt.be/arrangement>

Art. 41 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile è responsabile per il rilascio dei certificati di capacità per l'utilizzo di impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile.

² Chi a bordo di un aeromobile utilizza impianti di radiocomunicazione aeronautica deve essere titolare di uno dei certificati di capacità seguenti:

- a. un certificato di capacità per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica nel volo a vista secondo il capoverso 3;
- b. un certificato di capacità per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica nel volo strumentale secondo il capoverso 4.

³ Un certificato di capacità per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile nel volo a vista presuppone:

- a. la frequentazione di un corso teorico nella materia «comunicazione» per piloti per aeromobili leggeri o per piloti privati presso una scuola di volo autorizzata secondo l'allegato VII o VIII del Regolamento (UE) 1178/2011²²;
- b. il superamento dell'esame teorico nella materia «comunicazione» per piloti di aeromobili leggeri o privati; e
- c. il superamento dell'esame al tavolo nel volo a vista.

⁴ Un certificato per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di un aeromobile nel volo strumentale presuppone:

- a. la frequentazione di un corso teorico nella materia «comunicazione» per ottenere l'abilitazione di volo strumentale presso una scuola di volo autorizzata secondo l'allegato VII o VIII del Regolamento (UE) 1178/2011;
- b. il superamento dell'esame teorico nella materia «comunicazione» per ottenere l'abilitazione al volo strumentale
- c. il superamento dell'esame al tavolo nel volo a vista.

⁵ Per l'esame teorico «comunicazione» nel volo a vista si applicano le disposizioni delle cifre I.4 delle parti «AMC 1 FCL.210; FCL.215 e AMC 1 FCL.115; FCL.120» del documento del 15 dicembre 2011²³ «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL» pubblicato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) concernente l'allegato I del Regolamento 1178/2011.

⁶ Per l'esame teorico «comunicazione» nel volo strumentale si applicano le disposizioni delle cifre I.4 della parte «AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b)» del

²² Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

²³ Il documento può essere ottenuto gratuitamente presso l'EASA all'indirizzo Internet [www.easa.europa.eu > regulations > Aircrew](http://www.easa.europa.eu/regulations/Aircrew).

documento del 27 agosto 2019²⁴ «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL» pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) concernente l’allegato I del Regolamento 1178/2011.

⁷ L’esame al tavolo consiste in una dimostrazione dello svolgimento corretto delle procedure di radiocomunicazione aeronautica in occasione di un volo simulato.

⁸ Il certificato di capacità secondo i capoversi 3 e 4 autorizza l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica comunicando nella lingua in cui è stato tenuto l’esame al tavolo. Un’estensione dei diritti a un’altra lingua utilizzata in Svizzera è concessa su richiesta una volta superato l’esame al tavolo nella lingua corrispondente.

⁹ I certificati di capacità esteri sono validi per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di aeromobili che il pilota è autorizzato a pilotare con la sua licenza rilasciata dallo Stato del relativo certificato di capacità.

¹⁰ A titolo eccezionale le persone senza un certificato di capacità sono autorizzate a utilizzare un impianto di radiocomunicazione aeronautica al fine di prevenire un pericolo imminente o in caso di emergenza.

Sezione 3: Radioamatori

Art. 42 Condizioni di partecipazione al servizio radioamatoriale

¹ Per partecipare al servizio radioamatoriale occorre essere titolare:

- a. di uno dei certificati di capacità seguenti:
 1. il certificato di capacità per radioamatori,
 2. il certificato di radiotelegrafista,
 3. il certificato di radiotelefonista per le radiocomunicazioni di radioamatori, oppure
 4. il certificato di radioamatore principiante;
- b. di un indicativo di chiamata attribuito dall’UFCOM secondo l’articolo 47f ORAT²⁵.

² Gli impianti radioamatoriali incustoditi possono essere messi in servizio soltanto dalle associazioni di radioamatori.

Art. 43 Diritti derivanti dai certificati di capacità

¹ I certificati di capacità di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 autorizzano i loro titolari a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radio-

²⁴ Il documento può essere ottenuto gratuitamente presso l’EASA all’indirizzo Internet [www.easa.europa.eu > regulations > Aircrew](http://www.easa.europa.eu/regulations/Aircrew).

²⁵ RS 784.104

telefonia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori.

² I certificati di capacità di cui all'articolo 42 capoverso 1 lettera a numero 4 autorizzano i loro titolari a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelegrafia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori previste per questo tipo di autorizzazione.

Art. 44 Bande di frequenze e aggiunte all'indicativo di chiamata

L'UFCOM definisce le bande di frequenze, i modi d'utilizzazione e le aggiunte all'indicativo di chiamata a disposizione dei radioamatori.

Art. 45 Utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione

¹ Chi soddisfa le condizioni di partecipazione al servizio radioamatoriale secondo l'articolo 42, può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione solo per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza.

² Non sono ammessi in particolare:

- a. i messaggi che implicano un negozio giuridico;
- b. la trasmissione di informazioni provenienti da terzi o destinate a terzi, se i partecipanti non sono tutti radioamatori;
- c. l'impiego di segnali internazionali d'emergenza, d'urgenza e di sicurezza.

³ Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 lettera a numeri 1-3 può modificare l'impianto di radiocomunicazione senza l'accordo dell'UFCOM.

⁴ Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 lettera a numero 4 può esercitare solo impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio. Sono autorizzati gli adattamenti di questi apparecchi solo se non concernono la parte trasmittente.

Art. 46 Documentazione relativa all'impianto di radiocomunicazione

Il titolare di un certificato di capacità di cui all'articolo 42 capoverso 1 lettera a deve tenere una documentazione relativa al suo impianto di radiocomunicazione e, su richiesta, metterla a disposizione dell'UFCOM. La documentazione deve comprendere:

- a. una lista dei trasmettitori e dei ricevitori con indicazioni riguardanti le bande di frequenze, i tipi di trasmissione e la potenza come pure le caratteristiche dell'impianto d'antenna;
- b. uno schema dei circuiti dei trasmettitori e dei ricevitori non fabbricati industrialmente.

Art. 47 Registrazioni relative al traffico di radiocomunicazione

L'UFCOM può obbligare le persone partecipanti al servizio radioamatoriale a effettuare registrazioni relative al proprio traffico di radiocomunicazione.

Art. 48 Impianti di radiocomunicazione di un'associazione di radioamatori

Chi vuole utilizzare gli impianti di radiocomunicazione di un'associazione di radioamatori deve essere titolare del corrispondente certificato di capacità.

Sezione 4: Esami per operatori delle radiocomunicazioni**Art. 49** Tipo di esami e certificati di capacità

¹ L'UFCOM è responsabile unicamente per svolgere gli esami per l'ottenimento dei seguenti certificati di capacità:

- a. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate);
- b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);
- c. certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna;
- d. certificato per radioamatori principianti;
- e. certificato di capacità per radioamatori.

² L'UFCOM emana le prescrizioni amministrative.

Art. 50 Riconoscimento dei certificati di capacità esteri

L'UFCOM può riconoscere i certificati di capacità esteri. Sono fatti salvi gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

**Capitolo 6:
Sistemi di localizzazione e di sorveglianza nonché impianti di
telecomunicazione che provocano interferenze****Sezione 1: Autorizzazione d'esercizio****Art. 51** Obbligo e revoca dell'autorizzazione

¹ Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 2015²⁶ sugli impianti di telecomunicazione possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con un'autorizzazione dell'UFCOM.

² In caso di violazione dell'autorizzazione, l'UFCOM può revocarla senza indennizzo.

²⁶ RS 784.101.2

Art. 52 Contenuto della domanda d'autorizzazione

¹ La domanda deve contenere indicazioni dettagliate relative a tutti i parametri tecnici compresi lo scopo e il luogo precisi dell'impiego dell'impianto. La domanda per l'esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze deve inoltre contenere indicazioni precise in merito al tipo e al luogo di installazione.

² Nella domanda occorre designare un dirigente tecnico e un servizio di contatto sempre disponibili durante l'impiego. Sono riconosciute come dirigenti tecnici le persone menzionate all'articolo 31 capoverso 2.

³ L'articolo 31 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 53 Condizioni per l'esercizio di impianti che provocano interferenze e di sistemi di localizzazione e di sorveglianza

¹ L'autorizzazione per l'esercizio di impianti che provocano interferenze e di sistemi di localizzazione e di sorveglianza è rilasciata solo se il richiedente può provare che l'esercizio dell'impianto non lede eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi.

² Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri nonché nei locali utilizzati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Non devono interferire con il traffico delle telecomunicazioni all'esterno di tali ubicazioni.

³ Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati soltanto dalle autorità di polizia, dalle autorità preposte all'esecuzione delle pene e dal SIC e unicamente se, grazie ad essi, è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l'integrità fisica o la vita. Previa informazione dell'UFCOM, essi possono inoltre essere esercitati, per una durata limitata e a bassa potenza, per neutralizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza.

⁴ L'esercizio di sistemi di localizzazione e di sorveglianza non conformi alle prescrizioni è autorizzato solo se sul mercato non sono disponibili impianti conformi alle prescrizioni, i quali adempiono lo stesso scopo.

Sezione 2:
Impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze**Art. 54** Procedure di autorizzazione per l'esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze

¹ L'UFCOM rilascia un'autorizzazione temporanea per l'esercizio di prova di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze solo se si può ritenere che le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 siano rispettate. Questo vale anche per gli impianti che hanno subito modifiche dei parametri radio.

² L'autorizzazione d'esercizio definitiva è rilasciata solo se è dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1.

Art. 55 Esercizio di prova di impianti fissi che provocano interferenze

¹ L'autorizzazione per l'esercizio di prova è temporanea.

² L'esecuzione delle prove dev'essere registrata in un verbale, che contiene informazioni in merito alla modalità di esecuzione, al decorso, ai risultati e all'inizio e al termine delle prove.

Art 56 Eliminazione delle interferenze su impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze e sistemi di localizzazione e di sorveglianza

Le interferenze che sono comunicate al servizio di contatto di cui all'articolo 52 capoverso 2 vanno prontamente eliminate. Se l'interferenza non può essere eliminata entro un'ora, l'impianto o il sistema va disattivato immediatamente. L'impianto o il sistema può essere rimesso in esercizio solo dopo l'eliminazione dell'interferenza. L'UFCOM deve essere informato sulla causa dell'interferenza e sulle misure adottate per eliminarla.

Art. 57 Modifiche su impianti fissi che provocano interferenze

La domanda di modifiche tecniche deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 52 capoverso 1. A seconda dell'entità delle modifiche l'UFCOM rilascia un'autorizzazione temporanea o definitiva.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 58** Esecuzione

¹ L'UFCOM è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le disposizioni d'esecuzione tecniche ed amministrative.

² È autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza. Collabora con le autorità delle telecomunicazioni estere.

Art. 59 Collaborazione con altri organi

¹ Se ciò è necessario e opportuno, gli organi civili competenti collaborano tra loro o con gli organi militari, in particolare per l'identificazione delle fonti di interferenze.

² La gamma dello spettro delle frequenze utilizzata esclusivamente dall'esercito per le utilizzazioni militari è controllata dagli organi militari.

Art. 60 Diritto previgente: abrogazione

È abrogata l'ordinanza del 9 marzo 2007²⁷ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

Art. 61 Disposizioni transitorie

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza:

- a. le concessioni per partecipare al servizio radioamatoriale e alle radiocomunicazioni aeronautiche nonché le concessioni per l'utilizzo di impianti di radiocomunicazione su imbarcazioni marittime e renane perdono la loro validità;
- b. gli indicativi di chiamata e gli identificatori rilasciati con le concessioni di cui alla lettera a sono considerati attribuiti ai sensi dell'articolo 47*d-47f* ORAT²⁸;
- c. i documenti «Ship Station Licence», «Aircraft Station Licence» e le carte d'identità con fotografia per i radioamatori continuano a poter essere utilizzati fino alla rinuncia del relativo indicativo di chiamata e dell'identificatore o fino alla loro revoca;
- d. i titolari delle concessioni attribuite secondo la lettera a sono considerati notificati ai sensi dell'articolo 32;
- e. i certificati di capacità ottenuti sulla base del diritto previgente mantengono la loro validità;
- f. i certificati di radiotelefonista ottenuti sulla base dell'Accordo regionale sul servizio radiotelefonico renano²⁹ sono considerati come certificati di radiotelefonista OUC ai sensi dell'articolo 40 lettera b;
- g. i certificati di radiotelefonista di volo mantengono la loro validità e sono considerati certificati di capacità per la partecipazione alle radiocomunicazioni aeronautiche nel volo a vista secondo l'articolo 41 capoverso 2 lettera a.

² Le concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici possono essere prorogate dall'UFCOM, su richiesta, fino al 31 dicembre 2024, per quanto ciò sia necessario per l'attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. L'UFCOM può revocare le concessioni prorogate per quanto ciò sia necessario per l'attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. La revoca è ordinata con sei mesi di anticipo

Art. 62 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

²⁷ [RU 2007 1005 7085, 2008 1913, 2009 5849, 2012 6569, 2014 4171, 2015 4425, 2016 119 179, 2017 4151 5931]

²⁸ RS 784.104

²⁹ RS 0.747.224.178

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr